

"Associazione Patriarchi della Natura in Italia APS"

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE

Articolo 1

E' costituita l'*Associazione di promozione sociale* denominata "**Associazione Patriarchi della Natura in Italia APS**". L'associazione ha sede legale in 47121 Forlì (FC) Via Fossato Vecchio, n. 33. L'associazione è regolata a norma degli artt. 36 e segg. del Codice civile, dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'Associazione potrà promuovere, su delibera del Consiglio direttivo, articolazioni regionali sul territorio nazionale. La durata è a tempo indeterminato.

FINALITÀ E SCOPI

Articolo 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a favore degli associati come pure di terzi, e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati mediante lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117, come di seguito individuate:

- A) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
- B) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- C) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- D) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, tutela degli animali e prevenzione del randagismo (legge 14 agosto 1991, n.281);

Articolo 3

L'Associazione è costituita allo scopo di promuovere le attività di interesse generale di cui all'articolo 2) nell'ambito delle quali rivolge particolare attenzione alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio, alla conoscenza e alla tutela dei grandi e vecchi alberi d'Italia e del mondo.

Per realizzare tali scopi l'Associazione si propone di:

- a) promuovere, realizzare ed organizzare eventi culturali, momenti ricreativi, convegni, conferenze, mostre, dibattiti, audiovisivi, documentari, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, censimenti, progetti di ricerca, escursioni e gite a tema naturalistico e culturale, coltivazioni di hobby e manifestazioni in genere inerenti in particolare l'ambiente, il turismo e la salute nello spirito delle finalità generali dell'Associazione;

Il Presidente *Lyn* *Vice presidente* *Apul di* *Il segretario* *Selveti orul*

- b) ampliare e diffondere la conoscenza della cultura in genere attraverso contatti fra persone, enti e associazioni varie;
- c) promuovere una maggiore sensibilità verso le problematiche della tutela dell'ambiente in generale e, in particolare, della protezione della natura, degli habitat naturali, della conservazione della biodiversità, della salvaguardia del paesaggio, dello sviluppo economico sostenibile, della salute e dell'alimentazione;
- d) riscoprire i valori della civiltà contadina con l'intento di promuovere l'agricoltura tradizionale, quella biologica ed eco-compatibile, di divulgare i concetti della cucina tradizionale, di una sana alimentazione, della tutela dei prodotti tipici e degli alimenti naturali;
- e) valorizzare il patrimonio culturale, artistico e i beni culturali e ambientali del territorio nazionale attraverso i moderni mezzi e strumenti della comunicazione;
- f) partecipare alle iniziative di enti nazionali, europei ed extraeuropei, consorzi e joint venture per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- g) promuovere e reperire risorse per studi, ricerche, corsi di formazione, borse di studio o premi culturali, presso i privati e le sedi istituzionali nazionali ed internazionali;
- h) progettare e realizzare iniziative di comunicazione per la diffusione dei temi propri delle finalità associative attraverso tutti i mezzi di comunicazione per favorire lo sviluppo turistico del territorio, inclusa la produzione e commercializzazione di prodotti editoriali di argomento socio-ambientale ed agrario

SOCI

Articolo 4

Il numero dei soci ordinari è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e le altre persone giuridiche senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono essere eletti anche soci onorari / sostenitori.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi;
- a consultare ed esaminare i libri sociali.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa annuale e degli eventuali contributi supplementari.

Articolo 7

I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività di norma entro quattro mesi dall'inizio dell'esercizio sociale.

Tale quota, ad eccezione del primo anno in cui viene fissata dall'assemblea costitutiva, dovrà essere determinata annualmente per gli anni successivi con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

RECESSO – ESCLUSIONE

Articolo 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a quattro mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'art. 9, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

Il socio che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a quanto specificato al precedente Articolo 9, lettera b) verrà ritenuto temporaneamente sospeso e nei suoi confronti il Consiglio direttivo notificherà il ritardo con invito a rinnovare la propria adesione, qualora ciò non avvenga entro 6 mesi dal detto sollecito verrà escluso dall'associazione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE

Articolo 11

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e di terzi;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ESERCIZIO SOCIALE - RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO - FINANZIARIO

Articolo 12

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il Rendiconto economico e finanziario, che deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o, qualora sussistano particolari ragioni, entro 6 mesi.

Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza, come previsto dalle norme vigenti in materia, in particolare secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117 in termini di criteri, modulistica e obblighi di deposito.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore unico dei Conti;

ASSEMBLEE

Articolo 14

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale, almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno 24 ore dalla prima convocazione.

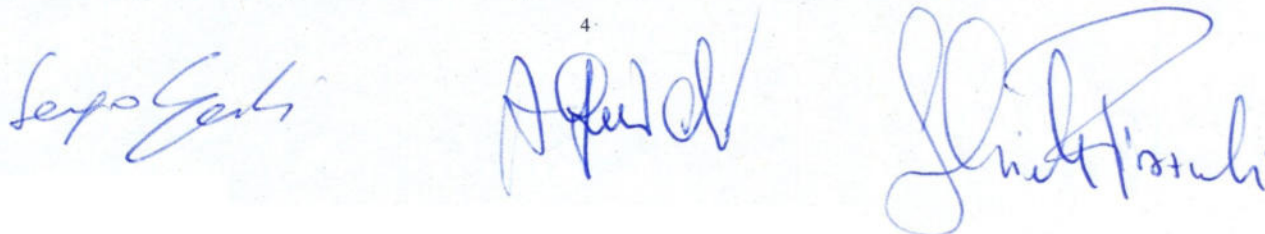
L'avviso della convocazione può essere altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sull'eventuale giornale associativo, la pubblicazione sull'eventuale sito web, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

Articolo 15

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il Rendiconto economico finanziario;
- b) procede all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Revisore unico dei Conti;

4



c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, qualora esistano speciali ragioni, entro sei mesi.

L'assemblea può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione. La condizione essenziale per la validità dell'assemblea in video conferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

E' altresì prevista l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Revisore unico dei Conti o da almeno un decimo degli associati in regola col pagamento della quota.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli tutti gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17

L'assemblea straordinaria che delibera sulle modificazioni dello Statuto richiede il voto favorevole di almeno la maggioranza degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento dell'Associazione richiede il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Articolo 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o nell'ordine, in sua assenza, dal vice Presidente, dal socio più anziano o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, che può anche coincidere con la figura del Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri o dal Revisore unico dei conti.

Sergio Gatti

5
A. Gatti

Salvatore Gatti

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le riunioni possono essere effettuate anche in video e audioconferenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta al Consiglio, a titolo esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo (eventuale) ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

PRESIDENTE

Articolo 21

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta, ad eccezione della prima nomina che viene effettuata dall'assemblea costitutiva dell'Associazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro venti giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

REVISORE DEI CONTI

Articolo 22

L'Associazione sarà obbligata a nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, qualora superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari o superiore ad Euro 1.100.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari o superiori ad Euro 2.200.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari o superiori a 12 unità.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117

6



Art. 23 – Organo di controllo

La costituzione dell'Organo di Controllo all'interno della Associazione è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari o superiore ad Euro 110.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari o superiori ad Euro 220.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari o superiori a 5 unità.

L'Organo di Controllo è composto da tre membri compreso il suo Presidente. È facoltà dell'Assemblea ed in presenza dei requisiti di legge nominare un Organo di Controllo monocratico.

L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea che provvede altresì alla nomina di due supplenti per l'ipotesi in cui l'Organo abbia composizione collegiale e di un Sostituto per l'ipotesi di Organo di Controllo in composizione monocratica.

Uno dei componenti dell'Organo di Controllo in composizione collegiale ed uno dei supplenti, ovvero l'Unico Componente ed il relativo Sostituto qualora l'organo abbia composizione monocratica, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 de "il Codice", ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 de "il Codice". Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, resta in carica quattro anni, salvo dimissioni o decadenza. Qualora nel corso del mandato uno o più di detti componenti dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo vi subentra il supplente che ha ricevuto il maggior numero di voti ovvero quello in possesso dei requisiti di Legge, o il sostituto se trattasi di Organo monocratico.

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Articolo 24

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo/Collegio dei Revisori, Soci tenuti ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

SCIoglimento

Articolo 25

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

7

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Fino all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo settore l'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione in conformità alle norme di legge in vigore.

NORMA FINALE

Articolo 26

L'atto costitutivo, lo statuto, le eventuali modifiche, l'atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sulla attività, approvati dalla Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge, nei termini previsti.

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

